



19847/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CV e CI

PMH

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Impugnazione del provvedimento del g.d. di rigetto del reclamo contro il riparto parziale. Inammissibilità

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Ud. 07/07/2015 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Con. 19847

R.G.N. 24602/2012

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24602-2012 proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V. 012480730154, in persona del Funzionario Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO NOTA CERASI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO 3/04 TARROS GRANITI SAS DI ARRONENZI ADAMO & C.;

- intimato -

avverso il provvedimento n. 3/2004 del TRIBUNALE di ORISTANO del 26/09/2012, depositato il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

4848
15

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione:

1) Atradius Credit Insurance n.v., creditrice ammessa allo stato passivo del Fallimento della Tarros Graniti s.a.s. di Arronzi Adamo & C. in surroga della Bipiessè Riscossioni s.p.a., ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il provvedimento del giudice delegato che ha respinto le sue osservazioni al progetto di riparto finale, escludendo che il suo credito godesse del privilegio sussidiario mobiliare di cui all'art. 2776 c.c., attribuito invece alla Bipiessè;

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

2) Il ricorso, proposto contro un provvedimento del G.D. reclamabile, ai sensi dell'art. 26 l. fall., dinanzi al tribunale in composizione collegiale, appare inammissibile.

Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento intimato, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 16 giugno 2015.

Il Presidente

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001

5 OTT. 2015



Il Fallimento Giudiziario
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti